



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**DIP. SALUTE E SOLIDARIETA' SOCIALE**

Prot. n.

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 83 DI DATA 04 Giugno 2014**

**OGGETTO:**

A.P.S.P. Centro Residenziale Abelardo Collini sita nel Comune di Pinzolo, via Genova n. 84: autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria per ulteriori n. 4 posti letto residenziali nonché autorizzazione definitiva a seguito di superamento delle non conformità oggetto di piano di adeguamento (ex art. 22 l.p. 16/2010 e ex art. 5 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30- 48/Leg e ss.mm.).

## IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che:

con determinazione del Dirigente del Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie n. 203 del 27 dicembre 2012 la A.P.S.P. Abelardo Collini di Pinzolo è stata autorizzata all'esercizio, con piano di adeguamento, di attività sanitaria e/o socio-sanitaria –ex art. 22, comma 2.1 legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 nonché ex art. 5 D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.- per la funzione strutturale residenziale per n. 67 posti letto;

con determinazione n. 108 del 4 ottobre 2013 la struttura è stata autorizzata alla modificazione per l'aumento di n. 4 posti letto residenziali (ex art. 4 D.P.G.P. citato); con determinazione n. 145 del 29 novembre 2013 la struttura è stata accreditata istituzionalmente per n. 67 posti letto residenziali per non autosufficienti nonché è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale per l'attività di recupero e rieducazione funzionale per utenti esterni precedentemente rilasciato con determinazione del Dirigente del Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie n. 133 del 13 ottobre 2010;

con domanda pervenuta in data 9 aprile 2014 l'A.P.S.P. Abelardo Collini di Pinzolo, a mezzo del suo legale rappresentante signor Merchiori Cuccati Giorgio, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio di attività socio/sanitaria per l'aumento di n. 4 posti letto residenziali (ex art. 5 D.P.G.P. citato);

con nota prot. 178120 del 31 marzo 2014 la struttura ha comunicato che sono state ottemperate le prescrizioni che furono evidenziate nel verbale di visita di verifica per il possesso dei requisiti minimi autorizzativi di data 17 febbraio 2005, a seguito del quale la struttura stessa inoltrò il piano di adeguamento, con prot. n. 679981 di data 28 novembre 2012, e fu adottata la determinazione sopra citata n. 203/2012; pertanto ora la struttura richiede l'autorizzazione all'esercizio definitiva per n. 71 posti letto complessivi;

all'istanza è allegata, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 stesso D.P.G.P., la seguente documentazione:

- planimetria;
- regolamento sanitario interno;
- dichiarazione di accettazione incarico da parte del Direttore Sanitario;
- certificati di agibilità;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti minimi di cui al regolamento (lista di controllo 1 "Requisiti organizzativi", lista di controllo 2 "Requisiti strutturali e tecnologici", , lista di controllo 5.4 ("Residenze sanitarie assistenziali"));

il procedimento amministrativo relativo all'istanza presentata è iniziato il 10 aprile 2014;

successivamente, in data 15 maggio 2014, il Nucleo di valutazione ha redatto la relazione che tiene conto sia della visita di audit ai fini autorizzativi effettuata presso la struttura il 28 ottobre 2013 (l'audit è stato effettuato nella stessa data della visita di

verifica dei requisiti ulteriori di qualità ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, a cui è seguita la determinazione sopra citata n. 145/2013), sia della documentazione successivamente trasmessa dalla struttura stessa in data 31 marzo 2014; dalla relazione si legge *"parere favorevole all'autorizzazione sanitaria per il possesso dei requisiti minimi previsti dalle liste di controllo di pertinenza secondo la normativa vigente, della funzione strutturale, che risulta conforme a tutti i requisiti strutturali e impiantistici e organizzativi generali, secondo quanto pianificato dall'A.P.S.P. Abelardo Collini di Pinzolo"*;

visto che la Struttura rispetta i requisiti minimi di personale socio-sanitario per l'autorizzazione previsti dall'allegato 2) alla deliberazione n. 3151 del 13 dicembre 2002 la quale stabilisce le Direttive per l'assistenza agli ospiti non autosufficienti in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) del Servizio sanitario provinciale;

visti infine:

- la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 nonché l'art. 43 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 e successive modifiche;
- il D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm;
- le deliberazioni della Giunta provinciale:
  - n. 3403 del 30 dicembre 2002;
  - n. 2703 di data 20 dicembre 2013 recante "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2014 e relativo finanziamento";
- gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg, recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

#### d e t e r m i n a

- 1) di autorizzare l'A.P.S.P. Centro Residenziale Abelardo Collini con sede nel Comune di Pinzolo (TN) Via Genova, 84 (pp.edd. 1681-2063-2064 c.c. Pinzolo), legale rappresentante signor Marchiori Cuccati Giorgio, all'esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria per ulteriori n. 4 posti letto residenziali, che portano la dotazione complessiva di posti letto autorizzati a n. 71, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.;
- 2) di autorizzare in via definitiva la struttura in oggetto per la funzione residenziale per n. 71 posti letto complessivi, conseguentemente al superamento delle non conformità che furono evidenziate nel verbale di visita di verifica ai fini autorizzativi di data 17 febbraio 2005 e oggetto di piano di adeguamento presentato dalla struttura il 28 novembre 2012, prot. n. 679981, a seguito del quale fu adottata la determinazione n. 203 del 27 dicembre 2012 relativa all'autorizzazione all'esercizio alla A.P.S.P. Abelardo Collini di Pinzolo per n. 67 posti letto residenziali, ai sensi dell'art. 22 della l.p. 16/2010 e dell'art. 5 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.;
- 3) di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta a conferma previa verifica della permanenza dei requisiti minimi con periodicità almeno quinquennale ed

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e ss.mm.;

- 4) di dare atto che il procedimento, iniziato e sospeso come indicato in premessa, si conclude con la data del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale.

EE

  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Silvio Fedrigotti